



Al Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 4 dell'11 marzo 2020

DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)

SERVIZIO: Prevenzione e Tutela Sanitaria – (DPF010)

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale.

L'Estensore

Il Dirigente del Servizio

Dott. ssa Stefania Melena

Dott. ssa Stefania Melena

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Al Direttore REGIONALE

data: **11 marzo 2020**

Prot. n. **73263/20/DPF010**

Il DIRETTORE REGIONALE

Dr. Giuseppe Bucciarelli

(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: **11 marzo 2020**

Prot.n. **73263/20/DPF**

Il Componente la Giunta

dott.ssa Nicoletta Veri

(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale

data: **11 marzo 2020**

Prot. n. **73263/20/**



Al Presidente della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;



Al Presidente della Regione

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.1 del 26 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: “*in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.2 dell'8 marzo 2020 dal titolo “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.3 del 9 marzo 2020 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32,



Al Presidente della Regione

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VALUTATA l'esigenza, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività;

CONSIDERATO che, per quanto detto, è necessario assumere ulteriori misure di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus SARS-CoV-2 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

PRESO ATTO del parere positivo espresso in merito dal Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale;

RITENUTO pertanto di adottare misure adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica, integrando e modificando la precitata ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.3 del 9 marzo 2020;

ORDINA

- ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. di integrare l'elenco delle prestazioni ambulatoriali per le quali si deroga dalla sospensione prevista all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 9 marzo 2020 (allegato B dell'ordinanza n. 3/2020), prevedendo le Terapie trasfusionali per i pazienti cronici trasfusioni-dipendenti;
2. di disporre - sino al 3 aprile 2020 e sino a nuovo diverso provvedimento - le misure urgenti per la gestione dell'emergenza da Covid-19 esplicitate nell'**Allegato A** – parte integrante della presente ordinanza - ispirate all'obiettivo prioritario di minimizzare il rischio dovuto all'emergenza epidemiologica, ridurre l'impatto sui servizi sanitari e sociali per assicurare la funzionalità di questi ultimi durante la fase emergenziale e monitorare costantemente l'efficacia degli interventi intrapresi;
3. di precisare che le attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti da donatore deceduto non rientrano tra le attività di possibile sospensione che le aziende sanitarie stanno effettuando per consentire la ridefinizione del proprio assetto organizzativo e successiva rimodulazione dei posti letti necessari, siccome precisato dalla Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute con nota prot. 7939 del 10.03.2010;
4. di precisare che l'attività di donazione sangue, di donazione organi e trapianto sia mantenuta e inserita, quale attività di urgenza, nella programmazione aziendale e riorganizzazione dei servizi;
5. di disporre la proroga sino al 30/06/2020, salvo diverse successive disposizioni, di tutte le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in scadenza o scadute dal 01/03/2020;
6. di stabilire - sino al 3 aprile 2020 e sino a nuovo diverso provvedimento - al fine di limitare i movimenti delle persone e le attività da effettuare a quelle strettamente necessarie e non differibili, la sospensione



Al Presidente della Regione

delle visite periodiche ai lavoratori ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, ed i sopralluoghi già calendarizzati, ai sensi dell'art. 41, comma 2 lettera b) del DLgs. 81/2008;

7. di stabilire - sino al 3 aprile 2020 e sino a nuovo diverso provvedimento - al fine di evitare assembramenti degli utenti, che, salvi i casi di urgenza, le visite nello studio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta vengono erogate a seguito di prenotazione. Le modalità di prenotazione (telefono cellulare, fisso, mail, ecc.) devono essere stabilite dal medico e comunicate con mezzi idonei ai propri assistiti. E' obbligo del medico garantire una facile accessibilità al servizio e la regolare acquisizione delle richieste di visita degli utenti, secondo le modalità stabilite;
8. di stabilire - sino al 3 aprile 2020 e sino a nuovo diverso provvedimento - la sospensione delle visite medico legali in ambito assistenziale. Restano salve le visite domiciliari già programmate e quelle che ricoprono il carattere di urgenza;
9. di dare mandato alle Direzioni Generali Aziendali di dare la massima diffusione alla presente ordinanza nonché di eseguire e monitorare l'esecuzione delle misure adottate con la stessa. Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicurano l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta

Dr. Marco Marsilio

firmato digitalmente



Al Presidente della Regione

**DIPARTIMENTO SANITA'
Servizio della Prevenzione e Tutela
Sanitaria**

ALLEGATO A

Prescrizione farmaceutiche dematerializzate - indicazioni

Al fine di ridurre il flusso di pazienti che accedono agli ambulatori dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di Libera scelta e riservare detto accesso alle sole prestazioni non differibili, garantendo l'accessibilità dei pazienti all'assistenza farmaceutica e nel contempo la gestione dell'emergenza in tutto il territorio della Regione Abruzzo, si dispone che.

- Il MMG/PLS, in caso di prescrizione di farmaci prescrivibili attraverso Ricetta Elettronica Dematerializzata (DEM) e per problematiche che potrebbero non necessitare di una visita medica e quindi di un accesso ambulatoriale (le condizioni di cui all'art. 50 comma 2 dell'ACN MMG e dell'art. 50 comma 3 dell'ACN PLS e a titolo di esempio il rinnovo delle terapie per pazienti cronici), comunica al cittadino il solo il NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA (NRE) attraverso le modalità che ritiene più opportune (via mail, whatsapp, ecc);
- Il cittadino potrà recarsi in farmacia esibendo la Tessera Sanitaria e il NRE comunicato dal medico;
- Il farmacista, individuata la prescrizione e verificata la correttezza della stessa, effettua la dispensazione dei farmaci ivi contenuti;
- Il farmacista procederà a stampare il promemoria ed apporre le relative fustelle.

Al fine di limitare il flusso di pazienti che accedono agli ambulatori dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di Libera scelta nel periodo dell'emergenza sanitaria, fermo restando le disposizioni applicative vigenti sul territorio regionale in materia di pluriprescrizione, si rammenta inoltre che l'art.26 del D.L. n. 90 del 26.06.2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con la Legge n. 114 dell'11.08.2014, al comma 1 dispone che, per le patologie croniche individuate dal DM 28 maggio 1999 n.329 e s.m.i, "...il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia...".